



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 31 (Atto di Ginevra)

dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967

(1) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967] Per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, si applica unicamente il presente atto. Tuttavia, con riferimento alle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine in vigore a norma dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, gli Stati accordano un livello di protezione perlomeno equivalente a quello prescritto nell'Accordo di Lisbona o nell'atto del 1967. (2) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 e gli Stati che sono parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 ma non del presente atto] Gli Stati che sono parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 continuano ad applicare l'Accordo di Lisbona o l'atto del 1967, a seconda dei casi, nelle relazioni con gli Stati che sono parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 ma che non sono parti del presente atto.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

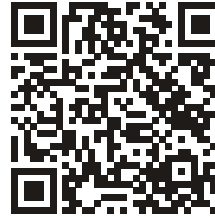
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-31>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it